

Reg. Cron. N° 14

Del 26.03.2013



Copia
ufficio
100m. u.m.



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio Tecnico del Traffico

DETERMINA DIRIGENZIALE

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

N°00559 DEL 02 APR. 2013

OGGETTO: Rimborso somme a seguito di sentenza G.d. P. nr. 51/13 del 22/02/2013

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del d. Lgs. 267/00 e dell'art. comma 1 D.Lgs 286/99.

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luoppino

F.to IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

IL DIRIGENTE

Considerato che in data 14/09/2010 la signora Di Gregorio Antonina nata a Castellammare del Golfo il 09/05/1966 ed elettivamente domiciliata in Alcamo nel Viale Italia 2/F, presso lo studio dell'Avv. Gaspare Vultaggio, proponeva opposizione avverso il verbale di violazione nr. 35927 del 01/05/2010, dell'art.7 comma 1° e 14° del C.d.S., perché sostava in luogo vietato da apposito segnale integrato da cartello indicante rimozione,

Preso atto che il Giudice di Pace con sentenza nr. 51/13 del 22/02/2013 ha annullato il verbale di che trattasi perché illegittimo nei confronti della violazione contestata e contestualmente disponeva la restituzione della somma di **EURO 55,39** sostenuta dall'opponente stesso per la restituzione dei veicoli rimossi e depositati presso la Ditta CI ESSE Pegaso Soc. Coop. a.r.l., concessionaria del servizio di rimozione, e di **EURO 41,00** per le spese di lite documentate in favore della ricorrente;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente dovere procedere al rimborso della somma complessiva di **Euro 96,39** in favore della signora Di Gregorio Antonina nata a Castellammare del Golfo il 09/05/1966 ed elettivamente domiciliata in Alcamo nel Viale Italia 2/F, presso lo studio dell'Avv. Gaspare Vultaggio;

Ritenuto non opportuno attivare la procedura prevista dalla legge per il riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto i costi della procedura amministrativa per il riconoscimento del debito sarebbero più alti dell'importo stesso;

Atteso che l'impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art. comma 381 della legge n° 228/2012 che proroga al 30/06/2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013/2015;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Vista la Sentenza del G.d. P. Nr. 51/13;

Visti gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;
Vista la L.R. nr. 48/91;
Vista la L.R. nr. 16/63 e successive modifiche;
Visto il D.lgs. nr. 165/01
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. di rimborsare la somma di **€ 96,39** a favore della signora Di Gregorio Antonina nata Castellammare del Golfo il 09/05/1966 ed elettivamente domiciliata in Alcamo nel Viale Italia 2/F, presso lo studio dell'Avv. Gaspare Vultaggio;
2. di impegnare la somma di **€ 96,39** al capitolo 114280 cod. int. 1.08.01.08 " Oneri straordinari della gestione corrente del servizio di viabilità e circolazione stradale" del bilancio d'esercizio **anno 2013**;
3. di liquidare tramite rimessa diretta alla signora Di Gregorio Antonina la somma di **€ 96,39** prelevandola dal capitolo 114280 cod. int. 1.08.01.08 " Oneri straordinari della gestione corrente del servizio di viabilità e circolazione stradale" del bilancio d'esercizio **anno 2013**;
4. di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Istr. D/vo Tec. Geom. L. Filippi

IL DIRIGENTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4 D.Lgs. n.267/2000)

Alcamo li 02 Apr. 2013

IL RAGIONIERE GENERALE

~~Dr. Sebastiano Luppino~~
IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE

F.to: (Dott.ssa Gabriella Verme)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Cristofaro Ricupati

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVOProt. n. 12800 del 4 MAR 2013
Assegnata al Settore
Il Segretario Generale
- 4 MAR 2013

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Tel. 0924 - 21654*** Fax 0924 - 22418

Alcamo li 01/03/2013

Oggetto: Opposizione a sanzioni amministrative.
Trasmissione copia sentenza ex art. 204-bis n. 9 bis C.d.S.
Di Gregorio Antonina n. C/mare del Colfo il 09/05/1966.

Comune di Alcamo
Ufficio legale
ALCAMO

Ai sensi dell'art. 204-bis n. 9 bis del Codice della Strada si trasmette copia della sentenza n. 51/13 emessa in data 22/02/13 e depositata il 01/03/13 da questo Giudice di Pace, a definizione del procedimento iscritto al n. 8099/10 Re. Ge. a seguito del ricorso presentato dal nominato in oggetto.

Il Cancelliere
Maria Antonina Bonanno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Il Giudice di Pace di Alcamo nella persona dell' Avv. Diego Vallone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 809/10 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili
avente per oggetto "opposizione a verbale di contestazione" promossa da:

DI GREGORIO ANTONINA, nata a Castellammare del Golfo ~~il 09.05.1966~~
elettivamente domiciliata in Alcamo, Viale Italia 2/F, presso lo studio dell'Avv. Gaspare
Vultaggio che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.

opponente

Contro

COMUNE DI ALACAMO, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giovanna Mistretta

opposto

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14 settembre 2010 nella Cancelleria di questo Ufficio,
la sig.ra Di Gregorio Antonina proponeva opposizione avverso il verbale di
contestazione n. 35927, elevato dalla Polizia Municipale di Alcamo in data 01/05/2010
per la violazione dell'art. 7, comma 1 e 14 del Codice della Strada.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, contestando la fondatezza
del comportamento censurato in primo luogo in quanto il segnale era completamente
coperto dalle fronde degli alberi, sì da renderlo completamente invisibile.

11:48 092422418

GIUDICE DI PACE ALAMO

PAG. 03/04

Veniva fissata la comparizione delle parti ordinando al Comune di Alcamo di depositare in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza la documentazione inerente il giudizio.

In data 10/01/2011 il Comune di Alcamo si costituiva in cancelleria depositando in copia gli atti relativi allo accertamento della violazione per cui è ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Ammessi i documenti prodotti, sulle conclusioni delle parti, la causa, all'udienza del 22/02/2013, veniva decisa con rituale lettura in udienza del dispositivo della sentenza da parte dell'odierno giudicante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso addotti dal ricorrente appaiono fondati e, pertanto, lo stesso merita accoglimento.

Orbene, ai sensi dell'art.79 del regolamento di attuazione del C.d.S. - 1) *"per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio d'avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità in tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale ...* ; 2) *"Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno".*

Nel caso in esame è evidente, dalla documentazione fotografica versata in atti dal ricorrente, non contestata dalla Amministrazione opposta, che il segnale del divieto di sosta era effettivamente nascosto dai rami degli alberi.

E' verosimile, pertanto, che tale ultima circostanza abbia potuto ingannare la ricorrente che, in buona fede, ha parcheggiato la propria autovettura senza accorgersi della presenza del suddetto cartello.

Quanto sopra detto risulta, peraltro, confermato dalla deposizione del teste sig. Di Gregorio Tiziana escusso all'udienza del 22.02.2013.

Invero, in materia contravvenzionale è configurabile buona fede ove la mancata

coscienza dell'illiceità derivi non dall'ignoranza della legge, ma da un elemento positivo ossia da una circostanza che induca nella convinzione della sua liceità.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando;

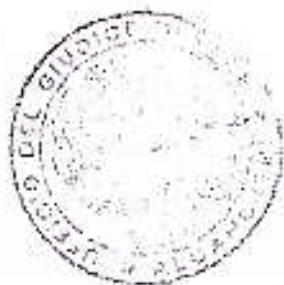
visto l'art. 6, comma 11, D.lgsvo 150/11,

accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla integralmente il verbale di contestazione impugnato.

Condanna il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese pagate a seguito della rimozione del veicolo pari ad € 55,39.

Condanna, altresì, il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, alla refusione delle spese di lite documentate in favore del ricorrente che liquida in complessive € 41,00.

Così deciso in Alcamo 22/02/2013



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositate in Camera dei Conti - 1 MAR 2013

Oggi, _____

Il Direttore Amministrativo
Dr.